

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau"

Commento alla sentenza Tar Lazio sez. III Roma sentenza 2 gennaio 2014, n.29

La legge n. 56 del 2002, di conversione del D.L. n. 8 del 2002, consente agli Statuti delle Università di intervenire (soltanto) in materia di elettorato attivo e non di quello passivo, la cui disciplina è sottratta in maniera assoluta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario (l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002 n. 56, dispone infatti che "gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia"). E' illegittimo l'art. 32, comma 2, lettera a) del nuovo Statuto dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, nella parte in cui prevede, che non hanno titolo all'elettorato attivo i docenti universitari qualora risultino parzialmente inattivi nell'attività di ricerca ovvero abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica; tale previsione, infatti, risulta irragionevole in quanto ha un effetto sanzionatorio che incide sullo status del docente universitario e che non risulta ammesso anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2002 (Parte della Massima e sentenza tratta da Lexitalia.it)

Si tratta di una sentenza di particolare importanza poiché investe i rapporti fra Statuto di Ateneo e legislazione ordinaria.

La vicenda trae origine da una disposizione dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'articolo 32, comma 2, che limita il diritto di elettorato attivo a coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell'attività di ricerca o che abbiano ricevuto un giudizio negativo nello svolgimento dell'attività didattica.

Alcuni docenti dell'Università romana hanno impugnato la norma affermandone il contrasto con la normativa che regola il diritto di elettorato, nonché con lo status di professore universitario.

Al fine, hanno fatto richiamo sia alla legge n. 168 del 1989 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica (meglio nota come legge sull'autonomia universitaria), sia al D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, recante "Proroga di disposizioni

relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa”.

La legge 168/89, all'articolo 6, comma 1, dispone che *“le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti”*, e al comma 2 che *“nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento.*

Pare indubbio che il legislatore abbia voluto ripartire le competenze normative in materia universitaria tra fonte statale primaria e fonti di autonomia nel senso che la legge statale che fissa i limiti dell'autonomia universitaria è tenuta anche ad individuare un'area normativa riservata alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di rango primario, che non fanno espresso riferimento alle università.

Rileva, in particolare, l'articolo 16, comma 4, lett. d) della legge 168/89, in base al quale gli statuti sono tenuti alla *“osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente ricercatore e non docente”*. E, poiché la materia dell'elettorato rientra nel concetto di stato giuridico del personale, essa è rimessa alla fonte statale primaria .

Fonte statale primaria, nella fattispecie è il D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, recante "Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa" , il quale, all'art. 4. *Disposizioni in materia di Università, comma 2, prevede che “Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento e' estesa ai professori di seconda fascia”*.

Ad avviso dei ricorrenti la norma suddetta, pur nel disporre che gli Statuti disciplinino l'elettorato attivo nell'ambito delle Università, non consente che tale disciplina possa arrivare al punto di limitare l'esercizio del diritto. Tale limitazione si porrebbe peraltro in contrasto anche con la legge 168 sopra richiamata che, all'articolo 16, prevede il rispetto, da parte degli statuti di Ateneo, delle norme che disciplinano lo stato giuridico dei docenti.

Ad avviso del Tar, peraltro, la previsione statutaria risulta avere un'accezione sanzionatoria che sarebbe illegittima in quanto non prevista dalla legge. Infatti le norme statali che disciplinano l'elettorato attivo pongono delle limitazioni solo nei casi più gravi e le ancorano a parametri oggettivi e ragionevolmente stabili nel tempo. In conclusione, la limitazione di un diritto che è espressione di un principio democratico non può essere rimessa alla discrezionalità dell'ente.